

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per:
 - giovedì 1º novembre 2001, scade mercoledì 31 ottobre 2001 alle ore 10.00,
 - giovedì 9 maggio 2002, scade mercoledì 8 maggio 2002 alle ore 10.00.
4. In deroga al paragrafo 2, le gare parziali previste per i giovedì 16 agosto 2001, 27 dicembre 2001, 3 gennaio 2002 e 28 marzo 2002 non avranno luogo.
5. L'ora limite fissata dal presente regolamento è l'ora del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, se l'organismo competente accetta tali forme di comunicazione, mediante telex, telecopia o messaggio elettronico indirizzati a detto organismo.
2. L'offerta deve precisare:
 - a) gli estremi della gara;
 - b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
 - c) la quantità di zucchero bianco da esportare;
 - d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre cifre decimali;
 - e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
3. L'offerta è valida soltanto se:
 - a) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
 - b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
 - c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
 - d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
 - completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia rispettato, e
 - informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del quantitativo o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;

- e) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.
4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se:
 - a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
 - b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.
5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.
6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.
 2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
 3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:
 - a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
 - b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, lettera b), nel limite di 10 EUR per 100 kg di zucchero bianco.
- Tuttavia questa parte di cauzione che può essere svincolata è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso:
- tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure
 - tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo;
- c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b), alle condizioni dell'articolo 35 di detto regolamento.